



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles,

SG-Grefe(2017) D/

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 7-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: Parere motivato - Infrazione n. 2015/2043

Il Segretariato generale trasmette in allegato un parere motivato indirizzato alla Repubblica italiana a norma dell'articolo 258 del TFUE.

Per il Segretario generale,

Robert ANDRECS

Allegato: C(2017) 877 final

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.2.2017

2015/2043

C(2017) 877 final

PARERE MOTIVATO

indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'inadempimento degli obblighi derivanti dagli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto concerne i valori limite di NO₂,

PARERE MOTIVATO

indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'inadempimento degli obblighi derivanti dagli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto concerne i valori limite di NO₂

1. Legislazione applicabile

1. La direttiva 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (in appresso "la direttiva" o "la direttiva sulla qualità dell'aria") è entrata in vigore nel giugno 2008 e costituisce il consolidamento di una direttiva quadro (direttiva 92/62/CE¹) e di tre direttive "derivate", tra cui la direttiva 1999/30/CE², e riunisce la legislazione vigente in un unico atto legislativo.

2. Il considerando 2 della direttiva sulla qualità dell'aria recita:

(2) Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.

3. Il considerando 16 della direttiva sulla qualità dell'aria recita:

(16) Per le zone e gli agglomerati in cui le condizioni sono particolarmente difficili, dovrebbe essere possibile prorogare il termine entro il quale deve essere garantita la conformità ai valori limite per la qualità dell'aria nei casi in cui, nonostante l'attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato dovrebbero essere corredate di un piano globale sottoposto alla valutazione della Commissione e finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato. La disponibilità delle necessarie misure comunitarie che riflettono il livello di ambizione scelto nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico per ridurre le emissioni alla fonte è importante ai fini di un'effettiva riduzione delle emissioni nel periodo fissato dalla presente direttiva per la conformità ai valori limite e dovrebbe essere presa in considerazione al momento di valutare le richieste di posticipare i termini per la conformità.

4. Il considerando 18 della direttiva sulla qualità dell'aria recita:

(18) È opportuno predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente

¹ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

² GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

superano i rispettivi valori-obiettivo o valori limite per la qualità dell'aria, più eventuali margini di tolleranza provvisori. Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, se possibile, essere in linea ed integrati con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, della direttiva 2001/81/CE e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Si terrà altresì pienamente conto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente previsti nella presente direttiva quando vengono concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

5. L'articolo 2 della direttiva sulla qualità dell'aria definisce i seguenti termini rilevanti per il caso in questione nel modo seguente:

5. "valore limite": livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;

(...)

8. "piani per la qualità dell'aria": piani che stabiliscono misure per il raggiungimento dei valori limite o dei valori-obiettivo.

6. L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sulla qualità dell'aria dispone:

Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana

1. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM₁₀, piombo e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente non superino, nell'insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell'allegato XI.

Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

Il rispetto di tali requisiti è valutato a norma dell'allegato III.

I margini di tolleranza fissati nell'allegato XI si applicano a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, e dell'articolo 23, paragrafo 1.

7. L'allegato XI della direttiva sulla qualità dell'aria prevede i seguenti valori limite per l'NO₂:

- un valore limite orario di 200 µg/m³, da non superare più di 18 volte per anno civile;

- un valore limite annuale di 40 µg/m³.

8. L'articolo 22 della direttiva dispone :

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto (..) entro i termini di cui all'allegato XI, uno Stato membro può prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o agglomerato, a condizione che sia predisposto un piano(..) a norma dell'articolo 23 per la zona o agglomerato cui s'intende applicare la proroga.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabili i paragrafi 1 o 2 e le comunicano il piano (..) comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se le condizioni pertinenti sono soddisfatte (..).

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento di tale notifica, le condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 sono considerate soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani oppure di presentarne di nuovi.

9. L'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva dispone:

Piani per la qualità dell'aria

1. Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV.

In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell'aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.

Tali piani per la qualità dell'aria contengono almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto A, e possono includere misure a norma dell'articolo 24. Detti piani sono comunicati alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell'anno in cui è stato rilevato il primo superamento.

Qualora occorra predisporre o attuare piani per la qualità dell'aria relativi a diversi inquinanti, gli Stati membri, se del caso, predispongono e attuano piani integrati per la qualità dell'aria riguardanti tutti gli inquinanti interessati.

10. L'articolo 27 della direttiva sulla qualità dell'aria dispone:

Trasmissione di informazioni e relazioni

1. Gli Stati membri provvedono a far pervenire alla Commissione le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente entro i termini richiesti, stabiliti dalle disposizioni d'attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

2. In ogni caso, al fine specifico di valutare la conformità ai valori limite e ai livelli critici nonché al raggiungimento dei valori obiettivo, tali informazioni

sono messe a disposizione della Commissione entro nove mesi dalla fine di ciascun anno ed includono:

a) le modifiche apportate nell'anno in questione all'elenco e alla delimitazione delle zone e degli agglomerati istituiti ai sensi dell'articolo 4;

b) l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite più, ove applicabile, il margine di tolleranza o superiori ai valori-obiettivo o ai livelli critici, nonché, per tali zone o agglomerati:

i) i livelli valutati e, se del caso, le date e i periodi in cui tali livelli sono stati riscontrati;

ii) se opportuno, una valutazione dei contributi da fonti naturali ai livelli valutati e dei contributi relativi alla risospensione del particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale, come dichiarati alla Commissione ai sensi degli articoli 20 e 21.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alle informazioni raccolte a decorrere dall'inizio del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

11. La parte A dell'allegato XV della direttiva sulla qualità dell'aria dispone:

Informazioni da fornire a norma dell'articolo 23 (piani per la qualità dell'aria)

1. *Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato*

a) *regione;*

b) *città (mappa);*

c) *stazione di misurazione (mappa, coordinate geografiche).*

2. *Informazioni di carattere generale*

a) *tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);*

b) *stima della superficie inquinata (km²) e della popolazione esposta all'inquinamento;*

c) *dati utili sul clima;*

d) *dati topografici utili;*

e) *informazioni sufficienti sui tipi di obiettivi da proteggere nella zona interessata.*

3. *Autorità responsabili*

Nome e indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di miglioramento.

4. *Natura e valutazione dell'inquinamento*

a) *concentrazioni registrate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento);*

b) *concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;*

c) *tecniche di valutazione applicate.*

5. *Origine dell'inquinamento*

a) *elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa);*

- b) quantità totale di emissioni prodotte da tali fonti (tonnellate/anno);*
- c) informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.*
- 6. Analisi della situazione*
 - a) informazioni particolareggiate sui fattori che hanno causato il superamento dei valori (ad esempio i trasporti, compresi quelli transfrontalieri, o la formazione di inquinanti secondari nell'atmosfera);*
 - b) informazioni particolareggiate sui possibili provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria.*
- 7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'11 giugno 2008, vale a dire*
 - a) provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;*
 - b) effetti riscontrati di tali provvedimenti.*
- 8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore della presente direttiva:*
 - a) elenco e descrizione di tutti i provvedimenti messi a punto nell'ambito del progetto;*
 - b) calendario di attuazione;*
 - c) stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e dei tempi previsti per conseguire questi obiettivi.*
- 9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine*
- 10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste a norma del presente allegato.*

2. In fatto

12. Come indicato al punto 1.1, la direttiva 2008/50/CE costituisce il consolidamento di una direttiva quadro (96/62/CE³) e di tre direttive derivate, compresa la direttiva 99/30/CE⁴, e riunisce la normativa vigente in tema di qualità dell'aria in un'unica direttiva, senza modificare i valori limite annuali e orari per la protezione della salute umana.

13. Tali valori limite per il biossido di azoto (di seguito anche NO₂) sono stati precedentemente definiti nella direttiva 99/30/CE e sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2010. La direttiva 2008/50/CE non ha fissato nuovi valori limite né ha modificato la data di applicazione per il biossido di azoto.

14. Tuttavia, la direttiva 2008/50/CE ha inserito all'articolo 22, paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri di prorogare il termine per il raggiungimento dei valori limite di al massimo cinque anni per quanto riguarda il biossido di azoto, a determinate condizioni e previa una valutazione zona per zona da parte della Commissione europea.

15. Con lettere protocollate del 22 settembre 2011 e del 16 gennaio 2012, l'Italia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, una notifica

³ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

⁴ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

di proroga del termine stabilito per il raggiungimento del valore limite annuale per l'NO₂ in 48 zone di qualità dell'aria: IT0414 Città ed autostrada; IT1501 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta; IT1502 Zona di risanamento - Area salernitana; IT1503 Zona di risanamento - Area avellinese; IT0802 Agglomerato R1 Piacenza; IT0812 Agglomerato R2 Parma; IT0822 Agglomerato R3 Reggio Emilia; IT0823 Agglomerato R12 Casalgrande, Rubiera; IT0832 Agglomerato R4 Modena; IT0833 Agglomerato R5 Fiorano Modenese; IT0842 Agglomerato R6 Bologna; IT0852 Agglomerato R8 Ferrara; IT0882 Agglomerato R13 Rimini; IT0601 Area Udinese; IT0602 Area Triestina; IT0603 Area Pordenonese; IT0604 Area Goriziana; IT1201 Roma; IT1202 Frosinone; IT1203 Z2; IT0701 Comune di Genova; IT0703 Aree urbane con fonti emittenti miste - La Spezia; IT0705 Aree urbane in cui prevale la fonte produttiva - Bormida; IT0706 Aree urbane in cui prevale la fonte produttiva - Busalla; IT0301 Agglomerati urbani (A1); IT0302 Zona urbanizzata (A2); IT0303 Zona di pianura (B); IT1101 Zona A; IT1401 Campobasso; IT0103 Agglomerato di Torino; IT0104 Vercelli 01; IT0106 Novara 01; IT0110 Asti 01; IT0112 Alessandria 01; IT0114 Biella 01; IT1603 C (aree urbano-industriali); IT1901 Zona risanamento palermitana; IT1902 Zona risanamento catanese; IT1903 Zona risanamento siracusana; IT1904 Zona risanamento messinese; IT1908 Zona risanamento Gela; IT0905 Zona di risanamento dell'Area metropolitana di Firenze-Prato; IT0401 Zona A; IT1002 Conca Ternana; IT0501 Zona 1 Agglomerato: Agglomerato Venezia-Treviso; IT0502 Zona 1 Agglomerato: Agglomerato Padova; IT0503 Zona 1 Agglomerato: Agglomerato Vicenza, e IT0504 Zona 1 Agglomerato: Agglomerato Verona.

Con la stessa lettera, l'Italia ha presentato anche una richiesta di proroga del termine per il raggiungimento del valore limite orario per l'NO₂ nella zona IT0301 Agglomerati urbani (A1).

16. Con decisione del 6 luglio 2012⁵ la Commissione ha sollevato obiezioni in merito alla proroga dell'applicazione del valore limite annuale per l'NO₂ in 25 delle suddette 48 zone, in quanto le autorità italiane non avevano dimostrato che la conformità ai valori limite annuali per l'NO₂ poteva essere raggiunta entro il 1° gennaio 2015, o prima di tale data in alcune zone, come la IT0414; IT1501; IT0823; IT0832; IT0842; IT0601; IT0602; IT0603; IT0604; IT1201; IT1202; IT0701; IT0301; IT1101; IT1401; IT0103; IT0106; IT1901; IT1902; IT1903; IT1904; IT1908; IT0905; IT1002 e IT0504. La Commissione ha sollevato obiezioni anche in merito alla proroga dell'applicazione del valore limite orario per l'NO₂ nella zona IT0301, sostenendo che le autorità italiane non avevano dimostrato che i valori limite orari per l'NO₂ potevano essere conseguiti entro il 1° gennaio 2015 o prima di tale data in questa zona. Di conseguenza, per queste 25 zone, i valori limite orari e/o annuali per l'NO₂ erano di fatto applicabili in via continuativa dal 1° gennaio 2010.

17. Inoltre, con la medesima decisione, non sono state sollevate obiezioni in merito alla proroga del termine per il raggiungimento del valore limite annuale per l'NO₂ nelle zone IT1502, IT1503, IT0705 e IT0501, a condizione che i relativi piani per la qualità dell'aria venissero adattati al fine di garantire che la conformità con il valore limite annuale di

⁵ C(2012)4524 final.

NO₂ fosse raggiunta entro il 31 dicembre 2012 (zone IT1502, IT1503 e IT0501) ed entro il 31 dicembre 2013 (zona IT0705). Di conseguenza, per queste 4 zone, il valore limite annuale per l'NO₂ è applicabile, rispettivamente, dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2014.

18. Successivamente l'Italia, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, ha trasmesso alla Commissione con lettera raccomandata del 30 luglio 2013 una nuova notifica di proroga del termine per il raggiungimento del valore limite annuale per l'NO₂ in 10 zone, già oggetto della decisione C(2012)4524 finale, ossia IT0103 Agglomerato di Torino; IT0106 Novara 01; IT0601 Area udinese; IT0602 Area triestina; IT0603 Area pordenonese; IT0832 Agglomerato R4 Modena; IT0842 Agglomerato R6 Bologna; IT1002 Conca ternana; IT1202 Frosinone, e IT1501 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta.

19. Con decisione del 30 aprile 2014⁶ la Commissione ha sollevato obiezioni circa la proroga dell'applicazione del valore limite annuale per l'NO₂ in 5 delle 10 zone menzionate, adducendo il fatto che le autorità italiane non avevano dimostrato che la conformità con il valore limite annuale per l'NO₂ poteva essere raggiunta entro il 1° gennaio 2015 o prima di tale data nelle zone in questione, ossia IT0103 Agglomerato di Torino; IT0601 Area udinese; IT0602 Area triestina; IT0603 Area pordenonese, e IT1002 Conca ternana. Di conseguenza, per queste 5 zone, il valore limite annuale per l'NO₂ era applicabile in via continuativa dal 1° gennaio 2010.

20. Dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria trasmesse dall'Italia per il 2010, 2011 e 2012 è emerso che i valori limite sono stati superati in varie zone per le quali non esisteva una decisione di proroga. Di conseguenza, la Commissione è giunta alla conclusione che l'Italia non ha rispettato i propri obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva, e che ha anche omesso di adempiere i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della stessa direttiva.

21. Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva, nel caso di superamento dei pertinenti valori limite per i quali il termine previsto per il raggiungimento sia già scaduto, gli Stati membri sono tenuti a predisporre piani relativi alla qualità dell'aria elaborando misure "appropriate" affinché il periodo di superamento sia "il più breve possibile".

22. Visto che dalle suddette relazioni emergevano, in una serie di zone, persistenti e continui casi di superamento del valore limite annuale per l'NO₂ a partire dal 2010 e fino al 2012 compreso, la Commissione ha concluso anche in questo caso che le misure adottate dall'Italia nelle suddette zone non erano riuscite a garantire che il periodo di non conformità fosse il più breve possibile, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE.

23. Alla luce di tale situazione, nel luglio 2014 la Commissione ha ritenuto necessario avviare un'indagine sulla questione nell'ambito del fascicolo EU Pilot 6686/14.

⁶ C(2014)2748 final.

24. Dopo aver valutato i dati disponibili più recenti sulla qualità dell'aria in Italia, comprese le risposte fornite dalle autorità italiane nell'ambito dell'EU Pilot 6686/14, la Commissione ha rilevato che il valore limite annuale per l'NO₂, di cui all'articolo 13 in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva, era stato continuamente e costantemente superato nel periodo 2010-2012 in 15 zone e in due di queste era stato superato anche il valore limite orario per la protezione della salute umana. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l'Italia non ha rispettato i propri obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva.

25. Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva, nel caso di superamento dei pertinenti valori limite per i quali il termine previsto per il raggiungimento sia già scaduto, gli Stati membri sono tenuti a predisporre piani relativi alla qualità dell'aria elaborando misure "appropriate" affinché il periodo di superamento sia "il più breve possibile". Poiché né le suddette relazioni annuali, né la risposta all'EU Pilot indicavano miglioramenti significativi nelle zone interessate dal superamento, la Commissione ha concluso ancora una volta che le misure fino a quel momento adottate dall'Italia non erano riuscite a garantire che il periodo di non conformità fosse il più breve possibile, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE.

26. Inoltre, la relazione annuale per il 2013, che era attesa per il 30 settembre 2014 conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva, non era ancora pervenuta il 29 maggio 2015, impedendo così alla Commissione di valutare se la situazione fosse migliorata nel frattempo.

27. Di conseguenza, il 29 maggio 2015 la Commissione ha notificato all'Italia una **lettera di costituzione in mora [SG(2015)D/6134C(2015)3331]** per i seguenti motivi:

- non avendo garantito la conformità con il valore limite annuale per l'NO₂ nel periodo 2010-2013 (compreso) nelle zone IT0103 Agglomerato di Torino (Piemonte); IT0306 Agglomerato di Milano (Lombardia); IT0307 Agglomerato di Bergamo (Lombardia); IT0308 Agglomerato di Brescia (Lombardia); IT0309 – Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione (Lombardia); IT0701 Comune di Genova (Liguria); IT0702 – Savonese (Liguria); IT0704 – Aree Urbane (Liguria); IT0906 Agglomerato di Firenze (Toscana); IT0908 Zona Costiera (Toscana); IT0910 Zona Valdarno Aretino e Valdichiana (Toscana); IT1215 Agglomerato di Roma (Lazio); IT1401 Campobasso (Molise); IT1912 Agglomerato di Catania (Sicilia) e IT1914 Aree Industriali (Sicilia), e i valori limite orari nelle zone IT0306 Agglomerato di Milano (Lombardia) e IT1215 Agglomerato di Roma (Lazio), come evidenziato dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria trasmesse dalle autorità italiane, l'Italia non aveva rispettato le disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva;
- non avendo adottato misure sufficienti per garantire il rispetto dei valori limite per l'NO₂, nel più breve termine possibile nelle suddette zone, l'Italia è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, parte A, in particolare l'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di

mantenere il periodo di superamento il più breve possibile; e che tale violazione era ancora in corso;

- omettendo di trasmettere la relazione annuale per l'anno 2013 entro il 30 settembre 2014, l'Italia era venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 2, della direttiva.

28. L'Italia ha risposto alla summenzionata lettera di costituzione in mora della Commissione con lettera del 23 settembre 2015 (rif. DPE 0009741). La relazione annuale per il 2013 è stata trasmessa il 6 luglio 2015, ponendo così fine alla violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva, e successivamente è stata trasmessa la relazione annuale per il 2014. La relazione annuale per il 2015 è stata trasmessa il 30 settembre 2016 e dunque entro la scadenza fissata dalla direttiva, anche se i dati per la Sicilia mancavano e mancano ancora alla data del presente parere motivato.

29. A seguito di un'approfondita analisi della risposta alla lettera trasmessa dall'Italia e delle ultime tre relazioni annuali sulla qualità dell'aria per il 2013, 2014 e 2015 trasmesse dall'Italia a norma dell'articolo 27 della direttiva, la Commissione ha deciso di emettere il presente parere motivato.

2. ANALISI GIURIDICA

2.1. Inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sulla qualità dell'aria

2.1.a. Considerazioni generali

30. L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sulla qualità dell'aria stabilisce che *"Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM₁₀, piombo e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente non superino, nell'insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell'allegato XI"*.

31. Conformemente all'allegato XI della direttiva, il valore limite orario per l'NO₂ (biossido di azoto) è pari a 200 µg/m³, che non deve essere superato più di 18 volte in un anno civile, e il valore limite annuale è pari a 40 µg/m³.

32. Il secondo capoverso dell'articolo 13, paragrafo 1 prescrive che per il biossido di azoto i valori limite fissati nell'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato. L'allegato XI parte B della direttiva specifica i valori limite come segue: un valore annuo pari a 40 e un valore orario di 200 microgrammi per metro cubo da non superare più di 18 volte in un anno. La scadenza per rispettare tali valori limite è fissata al primo gennaio 2010.

33. I valori limite per l'NO₂ erano stati precedentemente stabiliti dalla direttiva 99/30/CE. La direttiva 2008/50/CE non ha fissato nuovi valori limite né ha modificato la data di applicazione per il biossido di azoto. Questi valori limite creano un obbligo chiaro e incondizionato per gli Stati membri, come confermato dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 19 novembre 2014 (causa C-404/13). Si tratta di valori obbligatori che sono rimasti immutati dall'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE.

34. Nella sua sentenza del 19 novembre 2014 (causa C-404/13), la Corte di giustizia ha confermato che l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE impone un obbligo di risultato (punto 30). Inoltre, la Corte ha confermato che l'obbligo di rispettare i valori limite è assoluto e prescinde da qualsiasi altro obbligo previsto dalla direttiva. Come dichiarato dalla Corte, uno Stato membro non soddisfa pienamente i propri obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva solo perché ha adottato un piano ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, (punto 42).

35. Nella sua risposta alla lettera di costituzione in mora, l'Italia non ha contestato la violazione dei valori limite orario e annuale specificati nella costituzione in mora. Al contrario, come si desume dalle relazioni annuali presentate dall'Italia in base all'articolo 27 della direttiva per gli anni 2014 e 2015, ulteriori superamenti sono stati registrati in molte delle medesime zone.

36. Sulla base delle relazioni annuali sulla qualità dell'aria trasmesse dall'Italia ai sensi dell'articolo 27 della direttiva, si può stabilire che dieci zone di qualità dell'aria in Italia, già incluse nella lettera di costituzione in mora, hanno costantemente e continuamente presentato concentrazioni di NO₂ superiori al valore limite annuale per almeno 4 anni dall'entrata in vigore dei valori limite per l'NO₂ il 1° gennaio 2010 (2010-2013). Nel dettaglio si tratta delle zone seguenti:

IT 0118 (precedentemente IT0103, Agglomerato di Torino, Piemonte); IT0306 (Agglomerato di Milano, Lombardia); IT0307 (Agglomerato di Bergamo, Lombardia); IT0308 (Agglomerato di Brescia, Lombardia); IT0309 (Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione, Lombardia); IT0711 (precedentemente IT0701, Comune di Genova, Liguria); IT0906 (Agglomerato di Firenze, Toscana); IT0908 (Zona Costiera, Toscana); IT1215 (Agglomerato di Roma, Lazio); IT1403 (precedentemente IT1401, Campobasso, Molise).

Il superamento nelle zone di cui sopra risulta confermato anche negli anni 2014 e 2015 mentre nella zona IT1403 (Campobasso), la conformità è stato raggiunto soltanto nell'anno 2013, ma la situazione è nuovamente peggiorata nel 2014 e nel 2015.

37. Inoltre due zone per le quali i dati non erano disponibili nella relazione annuale 2015 avevano registrato dei superamenti, rispettivamente nel 2012 e nel 2014: IT1912 (Agglomerato di Catania, Sicilia) e nel 2010, 2011, 2012 e 2014: IT1914 (Aree Industriali, Sicilia). Poiché i dati annuali relativi al 2015 non sono stati ancora trasmessi per queste due zone, la conformità non può essere presunta in assenza di dati ufficiali di cui la Commissione avrebbe dovuto disporre al momento dell'adozione del presente parere motivato e gli ultimi dati disponibili (relativi al 2014) evidenziano una situazione di non conformità.

38. Le altre tre zone oggetto della lettera di costituzione in mora nel frattempo hanno raggiunto la conformità, secondo la relazione annuale del 2015, e pertanto non sono oggetto del presente parere motivato. Di conseguenza, nel complesso si può stabilire che attualmente dodici zone continuano a superare il valore limite annuale.

39. Inoltre, nella zona IT0306 (Milano) si sono costantemente registrate concentrazioni di NO₂ superiori al valore limite orario negli anni dal 2010 al 2013 e il superamento risulta confermato anche nel 2014 e nel 2015.

40. La Commissione rileva che, prima dell'entrata in vigore dei valori limite per l'NO₂, l'Italia ha avuto più di 10 anni per prepararsi al rispetto dei valori limite. La direttiva 99/30/CE aveva già introdotto margini di tolleranza decrescenti di anno in anno fino ad arrivare a zero e il valore limite sarebbe diventato applicabile senza margini di tolleranza per quanto riguarda il termine ultimo per il raggiungimento dei valori stabiliti (vale a dire il 1° gennaio 2010 per l'NO₂). I margini di tolleranza erano stati introdotti per obbligare gli Stati membri a predisporre dei piani in tempo utile in modo che le misure necessarie fossero adottate rapidamente. Il superamento dei margini di tolleranza faceva scattare l'obbligo di adottare piani di qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 96/62/CE, la direttiva quadro in vigore all'epoca. Tale obbligo è stato quindi concepito come strumento di aiuto per il raggiungimento dei valori limite stabiliti prima del termine iniziale, e non dopo.

41. È altresì opportuno ricordare che la direttiva 2008/50/CE prevede la possibilità per gli Stati membri di ottenere delle proroghe fino al 2015 per quanto riguarda i valori di NO₂, fatte salve le prescrizioni formali e sostanziali di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Tuttavia, come già osservato, l'Italia non aveva chiesto o non era riuscita ad ottenere un'esenzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva, dall'obbligo di applicare il valore limite annuale per l'NO₂ per quanto riguarda le 12 zone summenzionate.

42. In mancanza di informazioni più recenti o dati scientifici che indichino che l'Italia ha nel frattempo posto fine a questa situazione di mancato rispetto dei valori limite di NO₂, interrompendo così il lungo periodo di continua e persistente non conformità, la Commissione deve concludere che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva 2008/50/CE nelle zone 12 sopra elencate.

43. Le tabelle di cui all'allegato I riportano i superamenti annuali o orari dei valori limite per l'NO₂ tra il 2010 e il 2015 (incluso) in queste zone.

2.2. Violazione degli obblighi imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva sulla qualità dell'aria, in combinato disposto con l'allegato XV, parte A

44. Per le ragioni riportate qui di seguito, la Commissione ritiene inoltre che le misure adottate finora dall'Italia non siano riuscite e non riescano tuttora a garantire che il periodo di non conformità sia il più breve possibile, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE.

2.2.1 Obblighi dello Stato membro in caso di superamento dei valori limite

45. L'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva impone un obbligo chiaro e urgente per gli Stati membri in caso di superamento dei valori limite di adottare piani di qualità dell'aria efficienti ed efficaci, contenenti le informazioni di cui all'allegato XV, parte A, in modo che il periodo di superamento sia il più breve possibile:

In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell'aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.

Tali piani per la qualità dell'aria contengono almeno le informazioni di cui all'allegato XV, parte A.

46. L'articolo 24 prescrive inoltre che gli Stati membri se opportuno adottino anche piani di azione a breve termine, che vanno comunicati alla Commissione.

47. Al fine di comprendere la situazione cui l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva fa riferimento, occorre tener conto del fatto che gli Stati membri avevano già avuto diversi anni per attuare misure che portassero le emissioni di NO₂ al di sotto dei valori limite entro la scadenza del 1° gennaio 2010, e che, a norma dell'articolo 22 della direttiva sulla qualità dell'aria, avevano avuto anche la possibilità di prorogare tale termine fino al 1° gennaio 2015 a condizione di proporre misure adeguate per conformarsi entro il 2015.

48. L'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, impone pertanto l'obbligo di predisporre un meccanismo adeguato affinché si possa metter fine rapidamente al periodo di superamento che determina gravi pericoli per la salute umana.

49. L'esposizione all'NO₂ è associata a un aumento della mortalità generale e di quella dovuta a disturbi cardiovascolari e respiratori, e ad un aumento della morbilità delle vie respiratorie. Per questa ragione è stata inserita la clausola facoltativa di adottare ulteriori misure specifiche volte a tutelare le categorie più vulnerabili della popolazione, compresi i bambini. Per quanto riguarda l'impatto sulla salute dell'inquinamento atmosferico da NO₂, studi epidemiologici hanno dimostrato che i sintomi di bronchite nei bambini aumentano in associazione con l'esposizione a lungo termine all'NO₂. Anche la riduzione dello sviluppo della funzionalità polmonare è legata alle concentrazioni di NO₂ attualmente misurate (o osservate) nelle città europee e dell'America settentrionale⁷. Le morti premature attribuibili all'esposizione all'NO₂ nell'UE nel 2013 sono state 68000, di cui 21040 in Italia: l'Italia è uno degli Stati membri più colpiti, con quasi un terzo del totale di decessi prematuri⁸.

50. Pertanto, l'articolo 23, paragrafo 1, impone pertanto agli Stati membri di adottare misure di protezione adeguate e sufficienti in grado di porre fine alla situazione di mancata conformità il più rapidamente possibile. Ciò significa che gli Stati membri

⁷ <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/>

⁸ Source Air quality in Europe — relazione 2016. <http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016>

devono adottare queste misure nell'ambito della ripartizione nazionale di competenze: le misure comprese nei piani relativi alla qualità dell'aria devono essere efficaci e fondate su un concetto generale che tenga conto della situazione specifica nella zona di qualità dell'aria considerata. Inoltre, devono adottare misure a livello centrale se tali misure - che di norma riguardano solo zone specifiche geograficamente limitate - non sono sufficienti a far sì che il periodo di superamento sia il più breve possibile e devono essere accompagnate da azioni intraprese a livello centrale o se tali misure possono essere adottate soltanto dopo che siano stabilite le condizioni giuridiche adeguate al livello superiore.

51. Il persistente e continuo superamento dei valori limite per l'NO₂ e dunque la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, costituisce di per sé una chiara indicazione del fatto che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che derivano dall'articolo 23, paragrafo ed è pertanto tenuto ad adottare le misure di protezione necessarie per porre rimedio rapidamente a questa situazione conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato XV, parte A, della direttiva. Pertanto, la direttiva istituisce due obblighi diversi ma interconnessi: all'articolo 13, l'obbligo preventivo e incondizionato di risultato per rispettare i valori limite e all'articolo 23 gli obblighi di tutela successivi in caso di superamento dei valori limite.

52. L'articolo 23, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell'aria *"al fine di conseguire il (...) valore limite"* ottemperando in questo modo all'obbligo di risultato di cui all'articolo 13. Uno Stato membro che non adotta o non applica in circostanze analoghe misure adeguate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile non avrà rispettato gli obblighi di cui all'articolo 23.

53. In altri termini, anche se gli Stati membri beneficiano di un certo margine di discrezionalità nella scelta delle misure idonee, questo potere discrezionale dev'essere esercitato in modo da individuare e attuare misure efficaci e proporzionate per affrontare il problema delle emissioni di NO₂ nella zona interessata e da porre fine alla violazione dell'articolo 13 nel più breve tempo possibile. Tale margine di discrezionalità deve essere utilizzato per adottare, da un lato, misure adeguate per ciascuna zona o agglomerato interessato, e, dall'altro, misure in grado di affrontare i problemi specifici delle zone e degli agglomerati in questione il più rapidamente possibile.

54. Si può accertare che uno Stato membro abbia ottemperato ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva solo nella misura in cui ha adottato piani per la qualità dell'aria che soddisfano i criteri di tale disposizione, come descritto sopra. A tal fine, un piano per la qualità dell'aria deve contenere tutte le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XV, parte A, al quale l'articolo 23 fa esplicito riferimento.

55. In particolare, il paragrafo 6 (b) richiede di fornire informazioni particolareggiate sui fattori che hanno determinato il superamento e sui possibili provvedimenti per migliorare la situazione. Inoltre, il punto 8 richiede un elenco e descrizione di tutti i provvedimenti messi a punto (lettera a)) un calendario di attuazione (lettera b)) nonché una stima del miglioramento programmato e dei tempi previsti per conseguire gli obiettivi (lettera c)).

56. Tali informazioni rivestono un'importanza cruciale dal momento che sono le sole a poter indicare se l'insieme dei provvedimenti è idoneo a garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile come richiesto dalla direttiva. Sulla base di tali informazioni è possibile valutare se lo Stato membro ha valutato tutte le misure necessarie a conseguire il miglioramento. Al tempo stesso è possibile valutare la misura in cui le concentrazioni miglioreranno e i tempi necessari a conseguire la diminuzione di tali concentrazioni nell'aria. Infine, tali informazioni permettono di valutare se il rispetto dei valori limite verrà conseguito nei tempi indicati.

57. I paragrafi 5 e 6(a) impongono agli Stati membri di identificare le fonti di emissione e fornire un'analisi della situazione. Pertanto, la direttiva si fonda sulla logica seguente: al fine di essere in grado di proporre misure adeguate e sufficienti a prevenire il superamento dei valori limite, lo Stato membro deve in primo luogo disporre di tutte le informazioni pertinenti che gli consentano di identificare la situazione, analizzare le cause e gli effetti. Su questa base e analisi fattuali, lo Stato membro dovrebbe individuare e decidere le misure efficaci per permettere fine al superamento dei valori limite.

58. Tutte le soluzioni previste devono pertanto essere oggetto di un esame preventivo basato sull'entità e le cause del problema. In mancanza di informazioni pertinenti riguardanti la situazione non sarà possibile scegliere misure adeguate e sufficienti per stabilire in modo realistico un calendario di attuazione delle misure, una stima affidabile del miglioramento della qualità dell'aria e i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

59. Dopo aver verificato che il piano in questione contiene le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XV, parte A, la Commissione può quindi procedere con l'analisi delle misure ivi contenute per verificare se lo Stato membro ha effettivamente adottato misure opportune e sufficienti per far fronte a questa situazione di mancata conformità o se dovrebbe adottare ulteriori misure per far sì che il periodo di superamento sia il più breve possibile.

60. Inoltre, anche se un piano per la qualità dell'aria rispetta tutte le prescrizioni essenziali dell'allegato XV, parte A, non si può escludere che le misure ivi previste non produrranno gli effetti sperati per vari motivi, ad esempio perché l'analisi delle fonti di inquinamento non era corretta, o perché le misure non riguardano le principali fonti di emissioni di NO_x o ancora perché ai fini dell'efficacia era necessario un intervento ad un livello diverso dal livello locale o regionale.

61. Gli elementi che indicano che le misure previste non sono sufficienti e adeguate per garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile sono:

- L'assenza degli elementi essenziali di informazione di cui all'allegato XV, parte A, della direttiva, come ad esempio l'analisi delle fonti di inquinamento (cfr. punti 5 e 6 dell'allegato) o i tempi previsti per il raggiungimento della conformità. Questa è una chiara indicazione che l'elaborazione del piano per la qualità dell'aria non è adeguata in quanto non è stata effettuata una diagnosi preventiva sulla base dell'entità e delle cause dei problemi e, di conseguenza, manca un ampio concetto generale contenente opportune misure in grado di raggiungere il risultato auspicato, vale a dire garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile.

- La durata del superamento dei valori limite, compresa la data prevista di conformità. Quanto più il superamento persiste/o si prevede che persista in una determinata zona tanto più indica che le misure riguardanti la zona in questione sono state e/o sono ancora insufficienti e/o inadeguate.

- Il divario di conformità (vale a dire la differenza tra i valori limite di NO₂ e le concentrazioni misurate di NO₂ nell'aria ambiente). Quanto più ampio è il divario tanto più è chiara l'indicazione che le misure non sono adeguate e/o sufficienti per affrontare la situazione di superamento in modo efficiente. In tali casi, il rispetto dei valori limite richiederebbe sostanziali misure aggiuntive per accelerare la diminuzione delle concentrazioni

- Il fatto che non in una determinata zona viene superato non solo il valore limite annuo ma anche quello orario.

62. Quante più indicazioni di questo tipo si registrano per una determinata zona, tanto più forte è l'indicazione generale e quindi gli elementi comprovanti l'insufficienza delle misure e tanto più documentata dovrà essere la risposta dello Stato membro al fine di dimostrare che e in che modo lo Stato membro interessato ha nondimeno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 23 della direttiva.

2.2.2 La situazione in Italia

63. Nel caso dell'Italia, la fonte dominante di emissioni, chiaramente identificata negli inventari nazionale e regionale delle emissioni create in base alla direttiva 2001/81/EC⁹, è il trasporto e il trasporto su strada in particolare mentre in alcune città portuali il trasporto marittimo ha a sua volta un ruolo rilevante. La percentuale di autovetture diesel vendute in Italia era del 56% nel 2015 contro il 36% nel 2001¹⁰.

64. Come già indicato, le relazioni annuali sulla qualità dell'aria trasmesse dall'Italia nel periodo 2010-2015 indicano che il valore limite annuo di NO₂ è stato costantemente superato nelle zone seguenti dal 2010 fino almeno al 2015, nelle zone IT 0118 (in precedenza IT0101 e IT0103, Agglomerato di Torino, Piemonte); IT0306 (Agglomerato di Milano, Lombardia); IT0307 (Agglomerato di Bergamo, Lombardia); IT0308 (Agglomerato di Brescia, Lombardia); IT0309 (Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione, Lombardia); IT0711 (precedentemente IT0701, Comune di Genova,

⁹ <http://cdr.eionet.europa.eu/it/eea/colrlt6va/envvnxhfa>

¹⁰ Fonte: ICCTEU Pocketbook 2015/2017: <http://eupocketbook.org>

Liguria); IT0906 (Agglomerato di Firenze, Toscana); IT0908 (Zona Costiera, Toscana); IT1215 (Agglomerato di Roma, Lazio); e IT1403 (precedentemente IT1401, Campobasso, Molise), con la sola eccezione del 2013, anno in cui i valori limite sono stati rispettati in questa zona specifica; nel 2012 e nel 2014 nella zona IT1912 (agglomerato di Catania, Sicilia) e nel 2010, 2011, 2012 e 2014 nella zona IT1914 (Aree industriali, Sicilia), per cui i dati annuali relativi al 2015 non sono stati ancora trasmessi. Inoltre, il valore limite orario per l'NO₂ nella zona IT0306 (Milano, Lombardia) è stato superato dal 2010 fino almeno al 2015 (compreso).

65. Alla luce di quanto precede e visto che l'inizio del periodo di superamento in queste zone risale al 2010, la Commissione ritiene che le misure per la qualità dell'aria attuate finora dall'Italia non siano state sufficientemente efficaci ed appropriate per garantire il rispetto dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva e abbiano quindi messo a rischio la protezione della salute umana e dell'ambiente che sono i principali obiettivi della direttiva. La realizzazione di questi obiettivi presuppone il rispetto dei valori limite annui a partire dal 2010 e avrebbe richiesto l'istituzione di un meccanismo adeguato per attuare le misure e le azioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva.

66. Nella sua risposta del 23 settembre 2015 alla lettera di costituzione in mora del 29 maggio 2015, l'Italia sostiene che l'articolo 23, paragrafo 1, richiede una valutazione caso per caso, e la Commissione concorda con questa interpretazione. L'Italia ritiene inoltre che un periodo di superamento di dieci anni o più non possa di per sé costituire una prova per concludere che le misure sono state o sono tuttora insufficienti (pagina 2). Pur escludendo qualsiasi "automatismo", la Commissione resta del parere che un periodo di superamento di dieci anni o più costituisca un serio indizio di una violazione dell'articolo 23 e dell'articolo 13 della direttiva.

67. È vero che la direttiva sulla qualità dell'aria non prevede espressamente un periodo specifico che corrisponda al periodo "più breve possibile". Tuttavia, più il superamento persiste, più chiaramente indica che un piano per la qualità dell'aria non soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 23 e più lo Stato membro interessato dovrà dimostrare che le misure sono state e sono tuttora sufficienti e adeguate.

68. Nella sua risposta alla lettera di costituzione in mora, l'Italia lamenta, inoltre, il fatto che la valutazione della Commissione si basa su dati vecchi mentre nel 2014 si sono registrati dei miglioramenti. Tuttavia, come indicato ai punti 21 e 23 precedenti, l'Italia aveva omesso di comunicare tali dati per due anni consecutivi e uno Stato membro non può invocare un suo mancato adempimento per sottrarsi ad altri obblighi previsti dal diritto dell'UE. Inoltre, il presente parere motivato si basa sugli ultimi dati disponibili e i dati più recenti mostrano che nella regione più estesa, ossia la Lombardia, la tendenza positiva si è invertita nel 2015, facendo presupporre che il miglioramento registrato nel 2014 sia dovuto a condizioni meteorologiche più favorevoli alla dispersione, piuttosto che al risultato delle misure predisposte.

69. Spetta allo Stato membro fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di verificare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva, in particolare al fine di stabilire se le misure previste nei piani

per la qualità dell'aria siano adeguate per garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile, come stabilito dal secondo comma di tale disposizione.

70. Nella sua risposta alla lettera di costituzione in mora, l'Italia fa riferimento ad alcuni piani e programmi finalizzati a ridurre i livelli di NO₂, e descrive varie misure attuate nell'ambito dei pertinenti piani di qualità dell'aria delle zone interessate. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dall'Italia, ha valutato l'efficacia di tali misure e formula le seguenti osservazioni in proposito.

2.2.2.a La situazione specifica nelle zone di qualità dell'aria interessate

71. Per l'unica zona che supera tuttora i valori limite sia annuali sia orari (IT0306 Milano, Lombardia), i dati dimostrano che: i) il valore limite orario è stato superato 57 volte secondo l'ultima relazione disponibile (anno 2015) rispetto a 31 volte nel 2014 e 35 volte nel 2013, mentre il livello delle concentrazioni di NO₂ orarie misurate è ancora al di sopra dei valori limite applicabili nel 2010, 2011 e 2012; ii) la media annua era di 75 µg/m³ nel 2015 (mentre il valore limite è 40) rispetto a 59 nel 2014, 57 nel 2013, 67 nel 2012 e 79 nel 2011. Dall'ultima relazione, risulta chiaramente che le concentrazioni sono in aumento anziché in diminuzione, e che i livelli di inquinamento atmosferico nel 2015 sono tornati ai livelli di 3 anni prima.

72. Le autorità italiane hanno individuato nel traffico stradale la principale fonte che contribuisce alle elevate concentrazioni di NO₂ e il più recente piano (PRIA: Piano regionale di interventi per l'aria) è stato adottato con la legge 593/2013 del governo regionale nel 2013. Il PRIA individua quattro grandi fonti di emissioni di NO_x: trasporto stradale (55%), industria (14%), altre fonti mobili (10%) e combustione non industriale - riscaldamento domestico (8%).

73. Sebbene il trasporto stradale sia la principale fonte di emissioni, il piano non include tutte le misure necessarie per quanto riguarda i trasporti. La stessa conclusione si può trarre anche dalla ripartizione delle risorse stabilita dal PRIA, dove al miglioramento dell'impatto dei trasporti sono stati assegnati solo 2,725 milioni di EUR rispetto a 63,84 milioni per le fonti fisse e 64,79 milioni per l'agricoltura e le foreste. Anche se si tratta di un semplice indicatore economico, è rappresentativo delle priorità politiche assegnate ad un settore piuttosto che ad altri.

74. Con riferimento all'efficacia e all'efficienza delle misure in vigore, sebbene il PRIA includa una serie di "zone a basse emissioni" il loro livello di ambizione è molto limitato rispetto alle zone analoghe esistenti in altri Stati membri (ad esempio la Germania): in primo luogo perché le restrizioni si applicano solo per sei mesi l'anno, e, in secondo luogo, perché si applicano solo ai veicoli fino a Euro 2 mentre la norma attuale è l'Euro 6.

75. Secondo la risposta alla lettera di costituzione in mora, il rispetto dei valori limite è previsto solo nel 2020 e non è chiaro in che modo verrà raggiunto, vista la tendenza

all'aumento osservata nel 2015 e il grandissimo divario da colmare per conseguire la conformità (da 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ registrato nel 2015 a 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ consentito dalla direttiva).

76. Si può giungere a conclusioni analoghe anche per quanto riguarda le altre due zone della regione Lombardia che sono oggetto dello stesso piano per la qualità dell'aria (PRIA). A titolo di esempio, nella zona IT0308 (Agglomerato di Brescia, Lombardia) la media annuale era di 68 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2015, rispetto a 67 nel 2014 e 66 nel 2013 e il rispetto dei valori limite non è previsto prima del 2022, secondo quanto indicato nella risposta alla lettera di costituzione in mora. Se le autorità competenti avessero adottato tutte le misure appropriate, le concentrazioni sarebbero dovute diminuire e non aumentare come dimostrato dai dati disponibili. La Commissione ritiene pertanto che, per rispettare il valore limite annuale, urgano misure supplementari. In particolare, tali misure dovrebbero incentrarsi sulla causa che, come accertato dalla autorità italiane, contribuisce maggiormente alle elevate concentrazioni di NO_2 in Lombardia, ossia il trasporto stradale.

77. Nella zona IT0118 (precedentemente IT0101 e IT0103, Agglomerato di Torino, Piemonte) la concentrazione annua indicata per il 2015 era di 68 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, sostanzialmente in linea con gli anni precedenti (70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2014, 65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2013). Da tali dati non si delinea una tendenza chiara, e non si capisce su quale base le autorità competenti prevedono il rispetto dei limiti nel 2020. La principale misura adottata a Torino è l'ampliamento della metropolitana (linea 1) che ha registrato un aumento dei passeggeri, da 21 milioni nel 2010 a 41 milioni nel 2015. Si tratta chiaramente di un segnale positivo, ma non è detto che questo aumento determinerà una diminuzione significativa del traffico stradale, dato che la quota delle autovetture private per singoli individui è ancora molto più elevata della media dell'UE e che la flotta dei trasporti pubblici è obsoleta.

78. L'ampiezza del divario di conformità a Torino richiederebbe misure più ambiziose riguardanti in particolare i veicoli diesel che sono la fonte principale di emissioni di NO_x . Il piano regionale destinato alla creazione dell'infrastruttura necessaria per i veicoli elettrici (D.G.R. 30 maggio 2016 n. 34) è un passo nella giusta direzione, anche se beneficia di un finanziamento di soli 2,5 milioni di EUR e che richiederà un certo tempo prima di produrre risultati concreti. In sostanza, è chiaro che né le autorità nazionali né le autorità regionali hanno adottato tutte le misure appropriate per far fronte alla principale fonte di emissioni, cioè i trasporti, e anche le misure già vigenti sono state prese a un ritmo molto lento, se si considera che l'Italia ha avuto più di dieci anni per prepararsi alla conformità, prima che i valori limite diventassero vincolanti nel 2010 (v. supra).

79. Per quanto riguarda la zona IT0711 (precedentemente IT701, Comune di Genova, Liguria), le autorità italiane non sono ancora in grado di indicare il termine entro il quale si giungerà al rispetto dei valori limite. Come indicato al punto 49, si tratta di un requisito essenziale per un piano per la qualità dell'aria a norma dell'allegato XV, sezione A, punto 8. Di conseguenza, la Commissione ribadisce che, omettendo di indicare i tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi, le autorità italiane non hanno adottato tutte le misure appropriate. Di fatto, la media annuale delle concentrazioni di NO_2 nel 2015 era ancora molto al di sopra del valore limite (57 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, a fronte di 60 nel 2014) e, anche ammesso

che una tendenza positiva possa essere desunta dai 68 µg/m³ registrati nel 2010, a questo ritmo (2 µg/m³ per anno in media) la conformità verrebbe conseguita solo nel 2023. Secondo l'allegato III della risposta alla lettera di costituzione in mora, il trasporto marittimo rappresenta il 62% delle emissioni (7 951 tonnellate su 12 859) e dovrebbe quindi essere affrontato in via prioritaria, mentre il trasporto stradale arriva al secondo posto con il 26% (3 336 tonnellate) e dovrebbe quindi essere affrontato anch'esso, per conseguire la conformità. A giudicare dalla risposta alla lettera di costituzione in mora, la sola riduzione significativa di emissioni verrà dalla chiusura di una centrale elettrica nel 2017; tuttavia, poiché questo rappresenta solo una piccola parte delle emissioni totali è chiaro che non altera il quadro globale e che occorre fare molto di più per le altre due fonti di emissioni (trasporto stradale e marittimo).

80. Per quanto riguarda la Toscana, la Commissione prende nota del fatto che, secondo quanto indicato nella risposta fornita dalle autorità italiane alla lettera di costituzione in mora, i risultati del monitoraggio della qualità dell'aria indicano una generale tendenza al ribasso nel corso degli anni, che sarebbe dovuta alle misure attuate finora dalle autorità italiane. Ciò è confermato dal fatto che in una delle zone oggetto della lettera di costituzione in mora i valori limite adesso sono rispettati mentre in un'altra (IT0908 Zona Costiera, Toscana) si prevede che lo saranno entro il 2017 grazie all'elettrificazione del porto di Livorno (*cold ironing*, ossia l'alimentazione di [energia elettrica alle navi all'ormeggio](#)). Ciò dimostra chiaramente che, quando le autorità competenti tengono conto di tutte le fonti di emissione pertinenti, la conformità può essere conseguita entro un lasso di tempo ragionevole. La Commissione mantiene la zona IT0908 nel presente parere motivato, ma è pronta a rivedere la propria posizione prima di adire la Corte, qualora le prossime misurazioni confermino la tendenza positiva.

81. La situazione non è ancora soddisfacente nella zona IT0906 (Agglomerato di Firenze, Toscana) dove la conformità non è prevista prima del 2020, in base a quanto indicato nella risposta alla lettera di costituzione in mora. Le tendenze delle concentrazioni negli ultimi tre anni sono stabili (62 µg/m³ nel 2013, 65 nel 2014 e 63 nel 2015) a riprova del fatto che occorre fare molto di più per quanto riguarda la principale fonte di emissioni, ossia il trasporto stradale; in mancanza di misure decisive, anche la data obiettivo del 2020 appare irrealistica dato che una riduzione media di circa 5 microgrammi a metro cubo ogni anno sarebbe necessaria per arrivare ad una situazione di conformità con il valore limite che è di 40. Il "Piano di azione comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria 2011-2014" di Firenze afferma che le emissioni industriali e del trasporto stradale sono le cause principali delle emissioni di NO₂. Tuttavia, nella lettera di risposta della Regione Toscana non sono state fornite ulteriori informazioni sulle fonti di emissioni e non sono state annunciate ulteriori misure per colmare il divario di conformità. Pertanto, la Commissione conclude che le autorità competenti non hanno adottato le misure idonee a far fronte a un divario di conformità che è ancora superiore al 50% (rispetto al valore limite di 40 µg/m³).

82. Per quanto riguarda la zona IT1215 (Agglomerato di Roma, Lazio), la risposta delle autorità italiane alla lettera di costituzione in mora menziona il "Piano per il risanamento della qualità dell'aria (2009)". In base a tale piano, le principali fonti di emissioni a

livello regionale erano i trasporti stradali (55%), l'industria (37%), altre fonti mobili (34%) e la combustione non industriale - riscaldamento domestico (18%). Tuttavia, questa stima sembra essere superata e non tiene conto del contributo delle emissioni del traffico urbano nella zona dell'agglomerato di Roma, che dal 2009 appare in crescita a causa dell'aumento del parco circolante e della congestione stradale che ne consegue.

83. Come indicato al punto 58, una suddivisione affidabile e aggiornata delle fonti costituisce un requisito essenziale per un piano per la qualità dell'aria a norma dell'allegato XV, sezione A, punto 8. La Commissione ritiene pertanto che il piano per la qualità dell'aria non soddisfi le prescrizioni di base della direttiva. Di fatto, la media annuale delle concentrazioni di NO₂ nel 2015 superava di gran lunga il valore limite (65 µg/m³, ossia lo stesso valore del 2014) e allo stato attuale, senza ulteriori misure appropriate relative al trasporto stradale non si prevede il rispetto della normativa vigente per i prossimi anni.

84. Nel 2015 il Comune di Roma ha approvato i "provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e piano di intervento operativo per l'adozione di interventi emergenziali", un pacchetto di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, suddiviso in interventi permanenti, interventi programmati e un piano di intervento operativo per l'adozione di misure d'emergenza. Le misure saranno attuate in due "zone a traffico limitato" (ZTL) di recente creazione: Fascia verde (154 km²) e Anello ferroviario (44 km²). La ZTL Fascia verde comprende la ZTL Anello ferroviario, e quest'ultima comprende la ZTL precedentemente istituita per il centro storico. Qualsiasi misura adottata nelle ZTL esterne avrà automaticamente un impatto sulle ZTL nel centro storico. Secondo la risposta dell'Italia alla lettera di costituzione in mora (allegato 3), dopo l'attuazione di tutte le misure proposte incluse nel PGTU, i livelli di concentrazione di NO_x dovrebbero essere ridotti del 45% nella ZTL Anello ferroviario, del 15% nella ZTL Fascia verde, del 17% all'interno dell'area della tangenziale e del 10% al di fuori dell'area della tangenziale, con una riduzione media complessiva dei No_x del 14% per Roma. Alla luce dell'attuale deficit di conformità, queste misure non saranno sufficienti per raggiungere la conformità. La Commissione ribadisce pertanto che le autorità italiane non sono riuscite ad adottare tutte le opportune misure in questa zona specifica.

85. Anche se la tendenza in alcune aree come la Toscana sembra indicare che è possibile affrontare l'inquinamento da NO₂, ciò non toglie che in tutte le altre zone di qualità dell'aria interessate i valori limite di NO₂ sono stati costantemente superati nel periodo compreso tra il 2010 e (almeno) il 2015, mentre per la Sicilia le prove disponibili più recenti sono del 2014 per il semplice motivo che l'Italia non ha comunicato i dati del 2015 per questa regione, disattendendo in questo modo i suoi obblighi di informazione, e non ha adottato le misure del caso nelle due zone interessate: IT1912 (Agglomerato di Catania, Sicilia) e IT1914 (Aree Industriali, Sicilia).

86. Per quanto riguarda il Molise, la risposta alla lettera di costituzione in mora non contiene informazioni e non menziona neanche le misure predisposte, mentre i dati sulla qualità dell'aria dimostrano che dopo il raggiungimento della conformità nel 2013, il

valore limite annuale è stato nuovamente superato nel 2014 (44µg/m³) e nel 2015 (con 47 µg/m³); di conseguenza, e tenuto conto della tendenza negativa osservata, la Commissione ribadisce le osservazioni formulate nella lettera di costituzione in mora in merito alla mancanza di misure appropriate.

2.2.2.b Mancanza di un piano nazionale per la qualità dell'aria

87. La Commissione sottolinea l'importanza dell'adozione di misure efficaci anche a livello nazionale, in tutte le situazioni in cui le misure necessarie per affrontare le fonti di inquinamento esulano dalle competenze degli enti locali e regionali. Esempi di tali misure, in funzione dell'organizzazione interna di ciascuno Stato membro, potrebbero includere le emissioni dei porti e degli aeroporti, i negoziati con i paesi vicini in caso di inquinamento transfrontaliero e le questioni fiscali. In questo caso specifico, la principale fonte di inquinamento, chiaramente individuata dagli inventari nazionali e regionali ai sensi della direttiva 2001/81/CE¹¹ è il trasporto, in particolare il trasporto stradale, mentre in alcune aree portuali, anche il trasporto marittimo svolge un ruolo considerevole. Poiché nel sistema giuridico italiano né le autorità locali né quelle regionali hanno il potere di modificare la normativa fiscale o di costringere le autorità portuali a ricorrere all'utilizzo della rete elettrica terrestre (*cold ironing*), alcune delle misure necessarie per affrontare l'inquinamento atmosferico dipendono dal governo nazionale.

88. L'Italia finora non ha adottato un piano nazionale per la qualità dell'aria. La percentuale di veicoli diesel venduti in Italia era del 56% nel 2015, contro il 36% nel 2001¹² e tale dato rappresenta un indicatore della necessità di adottare misure a livello nazionale, tenuto conto del ruolo preponderante delle emissioni del trasporto stradale e dei veicoli auto diesel in particolare e del fatto che il regime fiscale di favore che li caratterizza è una competenza nazionale.

89. Tre delle regioni interessate sono disciplinate dall'"Accordo di programma per l'adozione coordinata di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino del Po", firmato il 19 dicembre 2013 da vari ministeri e regioni e trasmesso alla Commissione tramite nota della Rappresentanza permanente d'Italia del 27 maggio 2014 (prot. 5234/27.05.2014). Il miglioramento del coordinamento tra regioni può essere un utile passo in avanti, ma resta il fatto che l'accordo di programma in quanto tale non produrrebbe risultati concreti o misurabili sui livelli di inquinamento nel breve e nel medio termine. L'accordo di programma non include misure vincolanti e, come dichiarato a pagina 2 della comunicazione delle autorità italiane: "*Nel medio periodo, le regioni del Bacino Padano dovranno quindi provvedere all'adozione delle misure elaborate dai gruppi interministeriali attraverso una modifica dei propri piani di qualità dell'aria, gli strumenti previsti dalle norme nazionali per garantire il rispetto dei valori limite per la protezione della salute umana stabiliti dalle disposizioni comunitarie*".

90. Nella sua risposta alla lettera di costituzione in mora del 29 maggio 2015, l'Italia ha sottolineato che tale accordo di programma ha portato ad un progetto preliminare di decreto sulla biomassa, ma non viene fornita alcuna indicazione per quanto riguarda la

¹¹ <http://cdr.eionet.europa.eu/it/eea/colrlt6va/envvnhfa>

¹² Fonte: ICCT EU Pocketbook 2016/2017. <http://eupocketbook.org/>

sua adozione o il suo impatto sui livelli di NO₂. Non si nemmeno è riflettuto su misure destinate ad affrontare l'aumento della quota di veicoli diesel che, associato alla congestione del traffico nelle zone urbane che rendono le emissioni reali di guida di gran lunga superiori a quelle misurate nel ciclo di prova, costituisce uno dei principali ostacoli sulla strada per conseguire la conformità.

91. Ad oggi tale coordinamento non ha prodotto alcun risultato giuridicamente vincolante, nemmeno in seguito alla convocazione il 30 dicembre 2015, da parte del ministro dell'Ambiente, di un vertice straordinario per far fronte ai picchi di inquinamento registrati nel 2015. Dal "vertice" è scaturito un catalogo di misure, tra cui si annovera la possibilità per i sindaci di imporre una temperatura massima per il riscaldamento nelle abitazioni. Nessuna delle misure indicate nel catalogo, tuttavia, è obbligatoria e la più rilevante di esse, quella che riguarda il riscaldamento domestico, sarebbe estremamente difficile da fare rispettare a livello di singole abitazioni, oltre a non riguardare la fonte principale delle emissioni di NO_x, ossia il traffico stradale¹³, in particolare i veicoli diesel.

92. La Commissione riconosce che le emissioni di NO_x dei veicoli diesel omologati secondo le norme Euro sono significativamente più elevate, se misurate in condizioni di guida reali, di quanto ci si poteva aspettare alla luce del costante inasprimento dei limiti di emissioni di gas di scarico a livello dell'Unione europea. Si sta quindi collaborando con gli Stati membri per rimediare a questa disparità. Tuttavia, la Commissione sottolinea che questo problema è noto da anni e non può essere invocato a discolora per ritardare l'adozione di misure nazionali (o regionali o locali) volte a contrastare le emissioni di ossidi di azoto dei veicoli diesel.

93. Inoltre, attendere passivamente che le riduzioni vengano conseguite grazie alla normativa UE sulle emissioni non sarà sufficiente per garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile – se non altro a causa dell'eredità cumulata del parco già circolante su strada.

94. Pertanto, pur riconoscendo che la scelta delle misure in materia di qualità dell'aria ambiente è lasciata alla valutazione degli Stati membri, la Commissione osserva che esistono chiaramente altre misure efficaci, che avrebbero contribuito in modo significativo a conseguire il rispetto dei valori limite per l'NO₂. Tali misure avrebbero potuto essere applicate per far fronte ai volumi di traffico, ai combustibili utilizzati e/o ai comportamenti di guida - e avrebbero potuto comprendere zone a basse emissioni o altre limitazioni di accesso al traffico (ivi compresa la riduzione dell'uso di veicoli diesel in alcune aree urbane), tasse sui carburanti in funzione delle emissioni e tasse automobilistiche, e la promozione di veicoli ibridi o elettrici o altri veicoli potenzialmente a emissioni zero ("zero emissions capable") (che avrebbero un impatto positivo in termini di riduzione di CO₂ e NO₂).

95. Tenendo conto delle osservazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che le misure in vigore a livello nazionale siano insufficienti. La Commissione osserva che tali misure non comprendono alcuna azione suscettibile di portare ad una riduzione significativa

¹³ Cfr. la nota a piè di pagina precedente con il link all'inventario nazionale delle emissioni

delle emissioni di ossidi di azoto dei veicoli diesel nel breve o anche nel medio termine, o altre forme di aiuto alle città per contrastare efficacemente tali emissioni alla fonte, in modo tale da garantire che il superamento dei valori limite sia il più breve possibile come richiesto dall'articolo 23 paragrafo 1 della direttiva.

96. Di conseguenza, tenendo conto di tutte le osservazioni che precedono e considerato che le relazioni annuali sulla qualità dell'aria più recenti trasmesse dall'Italia per gli anni 2014 e 2015 indicano il superamento persistente del valore limite annuo e anche del valore limite orario nel caso di Milano, la Commissione ritiene che i piani per la qualità dell'aria siano risultati insufficienti per garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva, letto in combinato disposto con l'allegato XV, parte A, della direttiva.

97. La Commissione conclude pertanto che, nonostante i piani e le misure indicate dalle autorità italiane per ridurre le concentrazioni di biossido di azoto, l'Italia è venuta meno ai suoi obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 2008/50/EC, da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, parte A, e in particolare all'obbligo di cui al secondo capoverso di garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile, e che l'infrazione è ancora in corso.

PER QUESTI MOTIVI

LA COMMISSIONE EUROPEA,

dopo aver posto la Repubblica italiana in condizioni di presentare osservazioni con lettera di costituzione in mora del 29 maggio 2015 (rif. SG(2015)D/6134C(2015)3331) e tenuto conto della risposta del governo italiano del 25 settembre 2015 (rif. DPE 0009741),

EMETTE IL SEGUENTE PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

- non avendo garantito il rispetto del valore limite annuale per l'NO₂

negli anni dal 2010 al 2013 (incluso) nelle zone nelle zone IT 0118 (precedentemente IT0101 e IT0103, Agglomerato di Torino, Piemonte); IT0306 (Agglomerato di Milano, Lombardia); IT0307 (Agglomerato di Bergamo, Lombardia); IT0308 (Agglomerato di Brescia, Lombardia); IT0309 (Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione, Lombardia); IT0711 (precedentemente IT0701, Comune di Genova, Liguria); IT0906 (Agglomerato di Firenze, Toscana); IT0908 (Zona Costiera, Toscana); IT1215 (Agglomerato di Roma, Lazio);

e negli anni dal 2010 al 2012 (incluso) nelle zone IT1403 (precedentemente IT1401, Campobasso, Molise) e IT1914 (Aree industriali, Sicilia);

e nel 2012 nella zona IT1912 (agglomerato di Catania, Sicilia);

così come il valore limite orario per l'NO₂ negli anni dal 2010 al 2013 (incluso) nella zona IT0306 (Agglomerato di Milano, Lombardia),

l'Italia ha disatteso l'articolo 13 della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva, come risulta confermato dalle relazioni annuali comunicate dall'Italia per gli anni 2014 e 2015 o – limitatamente alle due zone IT1914 (Aree industriali, Sicilia) e IT1912 (agglomerato di Catania, Sicilia) – deve considerarsi come confermato a causa della mancata comunicazione della relazione annuale per il 2015;

- non avendo adottato misure sufficienti per garantire il rispetto dei valori limite per l'NO₂ in modo che i periodi di superamento siano i più brevi possibile nelle zone di cui sopra, l'Italia è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, di per sé, e in combinato disposto con l'allegato XV, parte A, e in particolare all'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile; e che tale violazione è ancora in corso.

Ai sensi dell'articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione invita la Repubblica italiana ad adottare le misure necessarie per conformarsi al presente parere motivato entro due mesi dal ricevimento del medesimo.

Fatto a Bruxelles, il 15.2.2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA

Allegato I

(Fonte: CDR inviato dall'Italia il 30 settembre 2016)

Conformità con il limite orario NO2

Regione	Codice zona**	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lombardia (1)	IT0306 (a)	<lv					80	41	35	31	57
	IT0301		24	<lv	86	35					
Lazio (2)	IT1215 (a)							27	21	<lv	
	IT1201	=<LV + MOT; >LV	20	<lv	<lv	<lv	49				
	IT1203	<lv	<lv	<lv	<lv	<lv	<lv				

Conformità con il limite annuale NO2

Regione	Codice zona**	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Piemonte (1)	IT0118 (a)								65	70	68
	IT0101	51		=<LV + MOT; >LV	=<LV + MOT; >LV	<lv	<lv	79			
	IT0103	94	71	69	77	74	72	70			
Lombardia (2)	IT0306 (a)	=<LV + MOT; >LV					79	67	57	59	75
	IT0307 (b)	<lv					60	44	48	43	48
	IT0308 (c)	<lv					70	71	66	67	68
	IT0309 (d)	64					62	51	49	41	45
	IT0301		75	77	81	73					
	IT0302		57	55	56	54					
Liguria (3)	IT0711 (a)									60	57
	IT0701	92	84	87	77	68	74	72	67		
	IT0712 (b)									<lv	

Regione	Codice zona**	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	IT0714 (c)									<lv	
	IT0702	<lv	<lv	<lv	<lv	<lv	<lv	<lv	45		
	IT0704	<lv	<lv	<lv	<lv	<lv	<lv	<lv	46		
	IT0705	<lv	<lv	<lv	<lv	42	46	50	=<LV + MOT; >LV (f)		
	IT0707	<lv	<lv	<lv	<lv	<lv	<lv	<lv	<lv		
Toscana (4)	IT0906 (a)						103	82	62	65	63
	IT0901	<lv	<lv	<lv	<lv	59					
	IT0908 (b)						48	60	50	41	44
	IT0903	<lv	<lv	<lv	<lv	44					
	IT0910 (c)						48	44	<lv	<lv	
	IT0905	72	83	92	<lv	102					
Lazio (5)	IT1215 (a)							73	67	65	65
	IT1201	100	86	79	82	76	78				
	IT1203	75	69	61	70	59	60				
Molise (5)	IT1401	53	66	53	48	47	44	43	<lv		
	IT1403									44	47
Sicilia (7)	IT1912							66		57	Not reported
	IT1914 (b)							57	Not reported	43	Not reported
	IT1908				64	56	57				
	IT1909				<lv	<lv	<lv				
	IT1905					<lv	<lv				

Regione	Codice zona**	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	IT1903				44	42	44				
	IT19A5	<lv	<lv								
	IT19R2	<lv	47	<lv							
	IT19R1	<lv	=<LV + MOT; >LV	55							
	IT1901	<lv	<lv		79	X	X				
	IT19A1	78	75	69							